

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<b>AGRICOLTURA (XI):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 3
<b>RELAZIONI PRESENTATE</b> . . . . .	» 3

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 GENNAIO 1968, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

AMATUCCI ed altri: « Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » (3672).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge. Il Presidente ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati il comma quattro e cinque dello articolo 2; il primo comma dell'articolo 3; gli articoli aggiuntivi 4-bis e 4-ter proposti dal relatore Mannironi e l'articolo 6.

Dopo interventi del relatore Mannironi, dei deputati Amatucci, Guidi, Romeo, Zoboli,

Coccia, Sforza e del Sottosegretario di Stato Misasi, la Commissione approva tutte le parti precedentemente accantonate.

Con il primo articolo sono stati determinati i contributi che vanno corrisposti alle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

I contributi, che vanno da un massimo di lire 3.200 ad un minimo di lire 500, vengono versati attraverso l'applicazione di apposite marche su certificati, copia di bilancio, di verbali, documenti societari in genere relativi alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile, nonché sui depositi degli atti costitutivi e delle variazioni statutarie delle società commerciali, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Negli articoli successivi sono dettate norme in merito all'agio da corrispondersi a coloro che saranno autorizzati alla vendita ed alla custodia delle marche, alla tutela penale di tali marche, al loro annullamento.

Viene, inoltre, stabilito che gli avvocati ed i procuratori legali che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, possono fruire della pensione di anzianità a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi ed a condizione che la cassa forense sia rimborsata dell'intero importo del conto personale qualora incassato.

Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 vengono estese anche agli iscritti alla cassa

che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 avevano una età superiore ai 47 anni.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge ad altra seduta.

#### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

Su proposta del Presidente la Commissione inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 3312.

##### PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifica al regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404 » (3312).

Il Presidente ricorda che questa proposta di legge viene esaminata per la prima volta in sede legislativa dopo essere stata assegnata alla Commissione in sede referente.

Il deputato Martini Maria Eletta riferisce favorevolmente sulla proposta di legge ed intervengono nella discussione i deputati Guidi, Amatucci, Romeo, il Sottosegretario di Stato Misasi ed il Ministro Reale.

Tutti gli intervenuti si dichiarano concordi sulla opportunità di approvare il principio informatore della proposta di legge che prevede l'assegnazione stabile di magistrati giudicanti e inquirenti ai singoli tribunali per i minorenni.

Su richiesta del Ministro Reale, al fine di predisporre una più esatta formulazione tecnica dell'articolo unico, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

#### AGRICOLTURA (XI)

##### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 12 GENNAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

##### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050 riguardante la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione » (*Approvato dal Senato*) (4736).

Il relatore De Leonardis illustra il contenuto del provvedimento, che tende a consentire l'erogazione della integrazione prevista dai regolamenti comunitari per la produzione dei semi di colza, ravizzone e girasole della campagna 1967. Dà ragione anche degli emendamenti approvati dal Senato al decreto-legge nella seduta del 10 gennaio. Invita la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento.

Il deputato Magno fa presente che, con l'improvvisa convocazione odierna, non si è consentito ai membri della Commissione di prendere cognizione dello stesso resoconto sommario del Senato, che solo nella seduta di ieri ha approvato il secondo dei due provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Miceli lamenta a sua volta che ad una intesa di massima già raggiunta da parte della Commissione su una proposta del Presidente di tener seduta martedì, si sia sovrapposta una decisione del Presidente della Camera con la quale, a suo avviso, si è costretta la Commissione ad una improvvisa e non prevista convocazione.

Il Presidente, nel confermare di aver preso impegno di riunire la Commissione per martedì, chiarisce che non si è trattato di sovrapposizione di decisione, ma della esigenza tecnica di adeguare il lavoro della Commissione ad una decisione sull'ordine dei lavori della Assemblea, sancita da un accordo dei gruppi, che prevede appunto l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di lunedì dell'Assemblea della conversione dei due decreti-legge, di cui oggi si discute.

Il deputato Miceli, a nome del suo gruppo, annuncia il voto contrario al provvedimento.

Sono quindi approvati senza modifiche gli emendamenti apportati dal Senato e l'articolo unico di conversione.

La Commissione approva quindi la richiesta del Relatore di essere autorizzato alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

##### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68 » (*Approvato dal Senato*) (4738).

Il Relatore De Leonardis illustra il contenuto del provvedimento, che consente l'ero-

gazione della integrazione prevista dai regolamenti comunitari per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1967-68. Dà ragione anche degli emendamenti approvati nella seduta di ieri al Senato.

Il deputato Magno denuncia la lentezza dei pagamenti delle integrazioni per l'olio di oliva già predisposte lo scorso anno; la sperequazione tra l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e sugli oli di semi, che risultano avvantaggiati; la esigenza — per connessione indicata in questa sede — di una riapertura dei termini per le denunce di produzione del grano duro ai fini del pagamento delle integrazioni.

Il deputato Helfer indica alcuni problemi relativi alle cooperative olearie del Trentino.

Il deputato Scarascia Mugnozza segnala a sua volta le preoccupazioni esistenti per i ritardi nel pagamento della integrazione per l'olio di oliva e l'esigenza che si affronti il problema dell'integrazione alle cooperative.

Il deputato Miceli si sofferma anche lui sulla necessità che si sistemi il meccanismo di corresponsione dell'integrazione alle cooperative e che si garantisca celerità ai pagamenti. Preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Il Presidente, per quanto riguarda il problema del grano duro, invita il Governo a studiare se vi sono soluzioni adottabili in sede amministrativa.

Il Relatore De Leonardis segnala la giustezza del problema dell'imposta di fabbricazione che grava troppo sull'olio di oliva, auspicandone una diminuzione per favorire questa produzione. Circa la lentezza delle erogazioni osserva che occorre eliminarla, anche se contribuiscono a determinarla le norme sulla contabilità.

Il sottosegretario Schietroma, infine, dopo aver illustrato gli emendamenti apportati dal Senato, dichiara che i controlli sono necessari, anche se l'amministrazione farà di tutto per accelerare le procedure di erogazione.

Sono quindi approvati senza modifiche gli emendamenti approvati dal Senato e l'articolo unico di conversione.

La Commissione approva infine la richiesta del Relatore di essere autorizzato alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

## CONVOCAZIONI

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 16 gennaio, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Russo Spena;

Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (*Approvato dal Senato*) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Russo Spena e Di Giannantonio

### RELAZIONI PRESENTATE

*Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:*

*Sulla domanda:*

contro il deputato Melloni, per il reato di cui agli articoli 595, secondo capoverso, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 41 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 175) — Relatore: Greppi.

*XIV Commissione (Igiene e sanità):*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966 (*Approvato dal Senato*) (4733) — Relatore: De Maria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 20.*